



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

Approvato con Delibera di Giunta n.265 del 18.12.2008



ART. 1 - Ambito di applicazione	2
ART. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi	2
ART. 3 - Programmazione dei fabbisogni	3
ART. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi.....	3
ART. 5 - Procedura comparativa.....	4
ART. 6 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa	4
ART. 7 - Conferimento degli incarichi	5
ART. 8 - Pubblicazione e comunicazione degli incarichi.....	5
ART. 9 - Limite massimo di spesa annuo per gli incarichi.....	5
ART. 10 - Norma finale	6

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, ed ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.Leg.vo 267/2000, il conferimento di incarichi per prestazioni di lavoro autonomo, di cui agli art. 2222 e 2239 c.c., nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, dell'incarico di prestazione d'opera o di servizio, anche professionale.
2. Resta fermo il principio generale di autosufficienza dell'Ente, in base al quale il Comune provvede alla attuazione dei compiti e all'esercizio delle funzioni con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente. Non possono pertanto essere affidati incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali aventi ad oggetto attività o funzioni ordinarie dell'Ente, riconducibili alle mansioni e responsabilità rimesse al personale delle varie categorie e a quello con qualifica dirigenziale.
3. Ferma restando la piena osservanza dei principi che regolano l'azione amministrativa e quindi anche le procedure di affidamento di incarichi individuali, sono esclusi dalla presente regolamentazione:
 - a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - c) gli incarichi per il cui conferimento discipline speciali prevedono apposite modalità sostanziali e/o procedurali. Rientrano in questa categoria gli incarichi di cui agli art. 90 e 91 del D.leg.vo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspetti attinenti ai requisiti soggettivi gli incarichi necessari per assolvere ad adempimenti obbligatori per legge (Responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione e Medico competente di cui al D.Leg.vo n. 81/2008, ecc), sempre, in ogni caso, nel rispetto dei principi di pubblicità e comparazione;
 - d) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, affidate intuitu personae con compensi di modica entità, equiparabili ad un rimborso spese (es: partecipazione ad un convegno, singola docenza, ecc.);
 - e) gli incarichi per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'art. 90 del D.Leg.vo 267/2000.
4. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione per le materie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Leg.vo 163/2006.

ART. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o in albi (geometri, giornalisti, periti industriali, ecc) o da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
3. Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso una specifica verifica rimessa alla responsabilità dei soggetti conferenti, individuati nelle figure dirigenziali. Questa verifica deve essere estesa a tutto il personale, compreso quello attribuito agli altri Settori. In questo caso il dirigente interessato al conferimento di incarichi è tenuto a richiedere agli altri dirigenti l'accertamento dell'impossibilità oggettiva all'utilizzo del personale interno.
5. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono esserne preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione.
6. Il Dirigente che affida l'incarico dovrà accertarsi che non sussistano, nel caso concreto, condizioni ostative al conferimento dello stesso (es: mancata autorizzazione dell'Ente di appartenenza nel caso in cui l'incarico dipenda da altra pubblica amministrazione, ecc).

ART. 3 - Programmazione dei fabbisogni

Il Comune individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, i progetti specifici e le attività che danno luogo al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite per legge o previste dal programma approvato dal Consiglio comunale. Tale programma è rinvenibile anche nella Relazione previsionale e programmatica,.

ART. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi è subordinato all'espletamento di apposita procedura comparativa indetta dal Dirigente interessato con proprio provvedimento, in cui si deve necessariamente:
 - a) indicare in modo compiuto e dettagliato le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno nonché l'esito negativo della specifica verifica sull'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, le esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - c) approvare un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione;
 - d) definire le modalità e i tempi di pubblicazione dell'avviso all'Albo comunale e sul sito. La pubblicazione è ordinariamente di 15 giorni consecutivi ma il Dirigente conferente può stabilire termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità dell'incarico. In caso d'urgenza il termine di pubblicazione può essere ridotto a 7 giorni.
2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'utilizzazione o meno, da parte del collaboratore, di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi.
3. Per prestazioni stimate di importo inferiore a euro 30.000,00, l'incarico di collaborazione autonoma può essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Questi ultimi sono individuati, di volta in

volta, previa indagine di mercato secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4. L'indagine di mercato può essere realizzata anche:
 - acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
 - acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi analoghi a quelli che si intende affidare;
 - verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici.
5. Il Comune può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione.

ART. 5 - Procedura comparativa

1. Il Dirigente è responsabile della procedura comparativa; in caso di incarichi che richiedano valutazioni di una certa complessità egli può nominare un'apposita commissione, da lui presieduta e composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e, ove previsto nell'avviso o nella lettera di invito, le proposte economiche e le proposte tecniche.
3. La commissione elabora, per ciascun elemento sottoposto a valutazione, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile per meglio vagliare le competenze dei partecipanti e previsto nell'avviso o nella lettera di invito, la Commissione può effettuare un colloquio con i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico ed attribuire un punteggio al colloquio singolarmente sostenuto.
4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Dirigente di definire specifici ed ulteriori criteri di selezione in relazione alla peculiarità dell'incarico, i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi potranno fare riferimento:
 - a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come emergenti dal curriculum;
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
 - d) al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'Ente.

ART. 6 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti all'art. 2, il Comune può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nell'osservanza dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
 - b) per attività comportanti tecnica, prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di

effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;

- e) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione, comprovabile con adeguata e specifica motivazione.
2. A fini di ottimizzazione dell'attività amministrativa e di contenimento dei costi, gli incarichi possono essere affidati direttamente ad esperti esterni anche quando il valore unitario dell'incarico stesso sia contenuto e comunque non superiore al limite di 15.000,00 euro.

ART. 7 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente interessato, con propria determinazione, approva le risultanze della procedura comparativa - laddove espletata -, conferisce l'incarico e, se esso è di importo superiore ad euro 30.000, lo schema di contratto da stipulare con il collaboratore prescelto. Per importi inferiori, il rapporto contrattuale può essere costituito con la sottoscrizione, per accettazione, della lettera di comunicazione del conferimento dell'incarico in cui siano contenuti gli elementi essenziali dello stesso.
2. Il Dirigente conferente verifica il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti.

ART. 8 - Pubblicazione e comunicazione degli incarichi

1. Il Comune rende noti gli incarichi conferiti con le seguenti modalità:
- a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del Servizio Segreteria, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 18 e 54, della L. n. 244/2007, mediante la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. Il Dirigente conferente è tenuto a trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico le informazioni utili per la pubblicazione. I dati pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato;
 - c) ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n° 266/2005, gli atti relativi ad incarichi di studi o consulenze di importo superiore a euro 5.000,00 sono trasmessi dal Dirigente conferente alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n° 244/2007, gli incarichi di consulenza conferiti in virtù del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso previsto. Per la durata della pubblicazione e le modalità di comunicazione fra il Dirigente conferente ed il Responsabile dell'Urp vale quanto disposto al comma precedente.

ART. 9 - Limite massimo di spesa annuo per gli incarichi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, il limite massimo della spesa annua corrente per gli incarichi di collaborazione autonoma è determinato dagli stanziamenti previsti per tali spese nel bilancio di previsione annuale dell'ente.
2. Sono escluse dal predetto limite massimo le prestazioni di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, le cui spese sono ricomprese nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale.

ART. 10 - Norma finale

1. Il presente regolamento integra il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 7.7.2000, per la parte che con questo atto si disciplina.